



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

DECIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 94**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Possamai

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, N. 28  
“DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE CONNESSE AL  
SETTORE PRIMARIO” E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E  
MODIFICAZIONI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 1° dicembre 2015.

## **MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, N. 28 “DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE CONNESSE AL SETTORE PRIMARIO” E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI**

*Relazione:*

*La legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario” ha normato in modo organico ed esaustivo le attività di diversificazione e di ospitalità dei turisti che le imprese agricole o ittiche possono svolgere, andando ad innovare sia le procedure che la disciplina precedentemente previste per tale materia.*

*Proprio al fine di dare un servizio completo agli operatori agrituristici, il provvedimento riuniva tutte le disposizioni, procedure, criteri e condizioni di operatività per lo svolgimento dell’attività agrituristica, anche in relazione agli adempimenti di competenza delle province e dei comuni che a vario titolo svolgono compiti di vigilanza e di autorizzazione.*

*Con la recente legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 il legislatore regionale ha ritenuto opportuno apportare delle modifiche e delle integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 introducendo nuove norme sia per il settore agriturismo sia per la parte relativa all’ittiturismo e pescatismo. Con lo stesso spirito del legislatore, le seguenti proposte di modifica mirano superare l’impasse causato dall’innalzamento del limite dei prodotti “fatti in casa”, valorizzando così la filiera agroalimentare regionale.*

*Nel dettaglio l’articolo “1” del presente progetto di legge vuole meglio specificare la definizione di “prodotto proprio”, definendo in maniera chiara che le produzioni provenienti da accordi agricoli, di rete, di comodato o d’affitto e da lavorazione dei prodotti presso le cooperative di appartenenza, sono da considerarsi nel computo dei prodotti di propria produzione.*

*L’articolo “2” stabilisce la provenienza dei prodotti utilizzati per le attività agrituristiche, rimodulandone le percentuali, al fine di rispondere alle reali esigenze della pratica agrituristica, permettendo agli operatori del settore di svolgere la professione con maggiore serenità, permettendogli di lavorare lungo tutto l’arco dell’anno nel pieno rispetto delle regole. Al contempo si intende riportare la legislazione veneta ad una indispensabile omogeneità con quelle delle regioni limitrofe e affini al Veneto per caratteristiche economiche, agricole e territoriali come Lombardia ed Emilia Romagna, così da valorizzare il “made in Veneto” e promuovere le eccellenze regionali.*

*L’articolo “3” del presente progetto di legge vuole estendere, oltre alle aziende agro-turistico-venatorie, anche alle aziende agroturistiche la possibilità di somministrare piatti a base di selvaggina, pietanza tipica del territorio Veneto, e sempre maggiormente richiesta dai turisti consumatori che si rivolgono agli operatori del settore alla ricerca dei sapori propri delle eccellenze venete.*



**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, N. 28  
“DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE CONNESSE AL  
SETTORE PRIMARIO” E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E  
MODIFICAZIONI**

**Art. 1 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28  
“Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario” e successive  
integrazioni e modificazioni.**

1. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, è aggiunta la seguente lettera:

*“f ter) prodotto proprio: produzioni anche derivanti da contratti di rete, comodato, affitto, o soccida semplice, oltre a quello conferito e trasformato dalla cooperativa di appartenenza dell'impresa agricola, in base a indici di trasformazione del prodotto.”.*

**Art. 2 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28  
“Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario” e successive  
integrazioni e modificazioni.**

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, è sostituita della seguente: *“per almeno il 50 per cento del totale, ovvero per almeno il 25 per cento del totale nel caso di attività in zona montana, dall'azienda agricola connessa con l'attività agrituristica, sia direttamente sia attraverso contratti di rete, comodato, affitto o soccida semplice e altre forme contrattuali analoghe, oltre a quello conferito e trasformato dalla cooperativa di appartenenza dell'impresa agricola in base a indici di trasformazione del prodotto.”.*

**Art. 3 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28  
“Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario” e successive  
integrazioni e modificazioni.**

1. All'articolo 8, della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, è aggiunto il seguente comma:

*“7 bis. È consentito somministrare nell'intero territorio regionale piatti e pietanze preparati utilizzando carne di selvaggina.”.*



## INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" e successive integrazioni e modificazioni.....	3
Art. 2 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" e successive integrazioni e modificazioni.....	3
Art. 3 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" e successive integrazioni e modificazioni.....	3